

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4584

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RALLO

Presentata il 7 aprile 1987

Provvedimenti in favore di civili che abbiano un rapporto di lavoro subordinato continuativo con organismi militari della Comunità Atlantica operanti nel territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attuali vicende politiche-internazionali fanno sì che venga posto il quesito sulla continuità del servizio di quel personale civile che, a tutt'oggi, lavora in impianti militari della comunità atlantica situati sul nostro territorio; infatti costoro dipendono da organismi amministrativi giuridicamente tutelati da altri Stati e pertanto non vengono garantiti dalle norme legislative italiane in materia di lavoro.

Nel lontano 1971 con la legge n. 98 del 9 marzo 1971, successivamente aggiornata con la legge n. 596 del 23 novembre 1979, il legislatore aveva preso in considerazione questo caso stabilendo che, qualora si verificassero soppressioni o ristrutturazioni di organismi militari della comunità atlantica operanti nel nostro territorio nazionale che dessero luogo a licenziamenti di personale civile, quest'ultimo sarebbe stato assorbito nell'am-

bito della pubblica amministrazione italiana.

La normativa esposta richiedeva che il rapporto di lavoro fosse stato instaurato da almeno un anno dalla data del 30 giugno 1979.

La « ratio » della legge è chiara poiché mira a tutelare quei cittadini che non garantiti dalle norme sul lavoro abbiano la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa anche nel caso che gli organismi militari « datori di lavoro » vengano soppressi o ristrutturati; orbene alla luce di quanto esposto sopra si propone, con la presentazione di questa proposta di legge, che la citata normativa venga applicata anche per il personale civile che ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato continuativo dopo il 30 giugno 1979 e che abbia prestato servizio da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, si intendono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano un rapporto di lavoro subordinato continuativo da almeno sei mesi dalla data del 30 novembre 1979 alle dipendenze di organismi militari della comunità atlantica operanti nel territorio nazionale.

2. Dette disposizioni operano anche nel caso di ristrutturazione o di soppressione parziale o totale degli organismi stessi ».